

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * Regolamento (CE) n. 1674/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di un Stato membro 1
 - * Regolamento (CE) n. 1675/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Irlanda e in Irlanda del Nord 2
 - * Regolamento (CE) n. 1676/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le cipolle secche 3
 - * Regolamento (CE) n. 1677/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round 5
 - Regolamento (CE) n. 1678/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli 7
 - Regolamento (CE) n. 1679/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996 8
 - Regolamento (CE) n. 1680/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
 - Regolamento (CE) n. 1681/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 12

Regolamento (CE) n. 1682/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	14
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

95/249/CE, Euratom, CECA :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti** 15

95/250/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa ad un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle aree colpite dal ciclone che si è abbattuto sull'Isola di Madera nell'ottobre 1993** 16

95/251/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa all'eliminazione progressiva di talune restrizioni quantitative applicabili alle importazioni di determinati prodotti ceca** 17

95/252/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1995, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 19

Commissione

95/253/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 gennaio 1995, relativo ad un aiuto concesso dal governo francese a Allied Signal Fibers Europe SA, Longwy, Meurthe-et-Moselle ⁽¹⁾** 21

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 83 del 3. 4. 1993)** 31

Rettifica del regolamento (CE) n. 1659/95 della Commissione, del 6 luglio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 156 del 7. 7. 1995)

33

Rettifica del regolamento (CE) n. 1666/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (GU n. L 158 dell'8. 7. 1995)

33

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1674/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1995****relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di un Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 850/95 del Consiglio, del 6 aprile 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽²⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della

zona NAFO 3LN da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3LN eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1995.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3LN eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 20. 4. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1675/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1995

recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Irlanda e in Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 ⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95 ⁽⁶⁾, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 può dare luogo all'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato; che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che, tenendo conto della situazione del mercato particolarmente difficile nell'Irlanda e nell'Ir-

landa del Nord, si è ritenuto opportuno decidere l'apertura di tale procedura; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 del 13 luglio 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1676/95 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1995
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per le cipolle secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che nel quadro dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per le cipolle secche;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, del contingente comunitario per le cipolle secche; che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tale contingente a tutte le importazioni di tale prodotto in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento; che tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detto contingente, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare al volume contingente le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cipolle secche (codice NC 0712 20 00) beneficiano di un dazio ad valorem pari al 10 % nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 12 000 tonnellate (numero d'ordine 09.0035) per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

1. Nell'amministrare il contingente di cui all'articolo 1, la Commissione prende qualsiasi provvedimento amministrativo atto a garantirne una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti di cui all'articolo 1 e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

3. Lo Stato membro che non utilizzi i quantitativi prelevati li riserva appena possibile nel volume contingente relativo al prodotto di cui all'articolo 1.

4. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario di cui all'articolo 1 nella misura in cui il saldo del volume contingente lo permetta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1677/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione, del 4 maggio 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94⁽³⁾ ha previsto le modalità di applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro di contingenti di latte e formaggi; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali ed è soppressa la prefissazione dell'onere all'importazione, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, il regolamento (CEE) n. 1150/90 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.

All'articolo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

- * d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, rispettivamente alla voce "note" e nella casella 24, una delle seguenti diciture:
- Derecho de aduana reducida en un 50 %, Producto ACP/PTOM
Reglamento (CEE) n° 715/90,
 - Told netsat med 50 %, AVS/OLT-varer forordning (EØF) nr. 715/90,
 - Zoll, ermäßigt um 50 %, AKP/ÜLG-Erzeugnis
Verordnung (EWG) Nr. 715/90,
 - Δασμός μειωμένος κατά 50 %, προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/90,
 - Customs duty reduced by 50 %, ACP/OCT-Product
Regulation (EEC) No 715/90,
 - Droit de douane réduit de 50 %, produit ACP/PTOM
règlement (CEE) n° 715/90,
 - Dazio doganale ridotto del 50 %, prodotto ACP/PTOM
regolamento (CEE) n. 715/90,
 - Douanerecht verminderd met 50 %, ACS/LGO-produkt
Verordening (EEG) nr. 715/90,
 - Direito aduaneiro reduzido de 50 %; produto ACP/PTOM
Reglamento (CEE) n° 715/90,
 - Tullia alennettu viidelläkymmenellä prosentilla, AKT/MMA-tuote
Asetus (ETY) N:o 715/90,
 - Nedsättning med 50 % av tullsatsen, produkt AVS/ULT
Förordning (EEG) nr 715/90.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1678/95 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1995
relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1305/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presen-

tate a decorrere dal 6 luglio 1995, sarebbero superati il quantitativo di 1 138 t di arance che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 6 luglio 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le arance la cui domanda è stata presentata il 6 luglio 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 39,76 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 6 luglio 1995 e prima del 25 agosto 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 28. 6. 1995, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 28. 6. 1995, pag. 75.

REGOLAMENTO (CE) N. 1679/95 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1995****che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di integrazione per il cotone e che abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, deve essere concessa un'integrazione per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo di obiettivo del cotone non sgranato per la campagna 1995/1996 è fissato al paragrafo 8 del succitato protocollo n. 4;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93 ⁽⁴⁾, può essere presentata una domanda di integrazione per il cotone a partire dal 1° giugno 1995 per la campagna 1995/1996; che è quindi opportuno fissare l'importo dell'integrazione applicabile nel corso di tale campagna;considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, le integrazioni per il cotone per la campagna 1995/1996 sono adattate, da un lato, applicando la riduzione fissata tenendo conto del superamento

prevedibile del quantitativo massimo garantito e dei quantitativi nazionali garantiti ivi fissati e, d'altro lato, tenendo conto della disponibilità finanziaria connessa all'applicazione di tale riduzione; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria complessiva di 18,284 ECU/100 kg per la Grecia e senza riduzione per la Spagna;

considerando che il regolamento (CE) n. 1554/95 contiene alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, che si applicano alla campagna 1995/1996; che, in attesa dell'adozione, da parte della Commissione, delle modalità di applicazione che permettano l'attuazione del nuovo metodo, occorre applicare le disposizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/95, secondo le modalità rammentate nel regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1583/95 ⁽⁸⁾, che, dopo l'adozione delle nuove modalità di applicazione, l'importo dell'integrazione dovrà essere sostituito da un importo calcolato conformemente alle nuove disposizioni applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato, per la campagna 1995/1996, a:

- 73,745 ECU/100 kg per la Spagna,
- 55,461 ECU/100 kg per la Grecia.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione sarà sostituito con efficacia a decorrere dal 11 luglio 1995 per tener conto delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli adattamenti del regime di integrazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.⁽³⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.⁽⁸⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 79.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1680/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	49,3		508	91,1	
	060	80,2		512	51,0	
	066	41,7		524	50,0	
	068	32,4		528	58,7	
	204	50,9		800	98,8	
	212	117,9		804	85,8	
	624	75,0		999	73,9	
	999	63,9		0808 20 47	388	78,6
	0707 00 25	052		50,1	512	60,8
	053	166,9	528	61,4		
	060	39,2	800	67,8		
	066	53,8	804	66,5		
	068	60,4	999	67,0		
	204	49,1	0809 10 40	052	106,3	
	624	207,3	064	133,6		
	999	89,5	999	120,0		
	0709 90 77	052	55,6	0809 20 41, 0809 20 49	052	206,8
	204	77,5	061	170,0		
	624	196,3	064	177,6		
	999	109,8	068	63,1		
	0805 30 30	388	400	201,4		
	524	64,3	624	239,5		
	528	46,6	676	166,2		
	600	54,7	999	174,9		
	624	78,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	113,4	
	999	61,8	220	121,8		
	0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	91,7	624	106,8	
	388	65,3	999	114,0		
	400	72,7	0809 40 30	624	217,3	
			999	217,3		

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1681/95 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1995****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1614/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 4. 7. 1995, pag. 27.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,68	3,58
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,68	8,69
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,68	3,45
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,68	8,26
1701 91 00 ⁽²⁾	32,30	9,08
1701 99 10 ⁽²⁾	32,30	4,65
1701 99 90 ⁽²⁾	32,30	4,65
1702 90 99 ⁽³⁾	0,32	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1682/95 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1995
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1203/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1203/95 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2 lettera e);

considerando che l'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 1995 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/95, nei primi cinque giorni del mese di agosto 1995 per 1 055 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 13.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 29 giugno 1995****relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti***(95/249/CE, Euratom, CECA)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 45 B, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 188 B, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 B, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 22,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il signor Ole Warberg ha rassegnato le dimissioni e che è necessario procedere rapidamente alla sua sostituzione per la restante durata del mandato,

DECIDE :

Articolo unico

Il signor Joergen Mohr è nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 9 febbraio 2000 incluso.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ Parere formulato il 14 giugno 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

relativa ad un aiuto eccezionale della Comunità a favore della ricostruzione delle aree colpite dal ciclone che si è abbattuto sull'Isola di Madera nell'ottobre 1993

(95/250/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la popolazione di alcune zone di Madera è stata gravemente danneggiata dal ciclone dell'ottobre 1993;

considerando che in tale situazione del tutto eccezionale è opportuno adottare delle misure per alleviare gli effetti di tale catastrofe sul benessere economico e sociale della popolazione interessata;

considerando che la Banca europea per gli investimenti può accordare prestiti su risorse proprie per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo;

considerando che tali prestiti potrebbero beneficiare di un contributo in conto interessi da imputare al bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che analoghi provvedimenti sono stati adottati in seguito alle calamità naturali di cui sono state vittime l'Italia ⁽³⁾ e la Grecia ⁽⁴⁾;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità concede un abbuono d'interessi — a carico del bilancio generale delle Comunità europee — di 3 punti percentuali l'anno per una durata che non superi i dodici anni, su dei prestiti concessi dalla Banca europea

per gli investimenti (BEI) su risorse proprie e secondo i propri abituali criteri, per il finanziamento di progetti di investimento nelle zone devastate dal ciclone abbattutosi nell'ottobre 1993.

Il totale dei prestiti agevolati non può superare l'equivalente di 15,85 milioni di ECU in capitale. Tali prestiti sono destinati al finanziamento di progetti, realizzati tra il 1993 e il 1997, per la ricostruzione e il riassetto delle zone sinistrate (lavori di infrastruttura, e, a titolo accessorio, alloggi).

I prestiti sono concessi dalla BEI, sulla base di progetti presentati dalle autorità portoghesi.

Articolo 2

Le modalità di applicazione della presente decisione sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. In particolare, detto accordo dovrà prevedere le modalità di concessione dell'abbuono d'interessi.

Articolo 3

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio — in stretta collaborazione con la BEI ed entro il 31 dicembre 1998 — una relazione di valutazione sull'attuazione della presente decisione e, segnatamente, sugli effetti aggiuntivi prodotti dall'abbuono d'interessi.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto dal giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 7. 12. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 37 del 20. 1. 1981, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 14. 12. 1981, pag. 27 e GU n. L 309 del 7. 11. 1988, pag. 32.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 1995****relativa all'eliminazione progressiva di talune restrizioni quantitative applicabili alle importazioni di determinati prodotti CECA**

(95/251/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune, applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 3285/94 dispone che le rimanenti restrizioni nazionali applicate ai prodotti contemplati dal trattato CECA siano abolite progressivamente, in conformità delle disposizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

considerando che il Regno di Spagna applica da molti anni un regime di restrizioni quantitative all'importazione di determinati prodotti CECA originari dei paesi terzi; che le restrizioni applicate riguardano le importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 2701 11, 2701 12 90 e 2701 19;

considerando che il regolamento (CE) n. 3285/94 è stato adottato tenendo conto degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dall'accordo che istituisce l'OMC;

considerando che, effettivamente, l'accordo sulle misure di salvaguardia che figura nell'allegato IA dell'accordo citato sopra impone l'eliminazione progressiva delle misure analoghe a quelle applicate dal Regno di Spagna che sfuggono alle disposizioni del GATT 1994 e a quelle dell'articolo XIX;

considerando che, secondo l'accordo sulle misure di salvaguardia, tale eliminazione può essere effettuata, conformemente a un calendario da notificare al comitato delle misure di salvaguardia, nell'arco di un periodo non superiore a quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'OMC; che di conseguenza tale processo di eliminazione deve compiersi al più tardi entro il 31 dicembre 1998;

considerando che, in data 2 marzo 1995, la Commissione ha notificato le restrizioni nazionali in questione al comi-

tato delle misure di salvaguardia e che è ora opportuno notificare al comitato suddetto, entro il 1° luglio 1995, il calendario relativo alla loro eliminazione;

considerando che è necessario, a tal fine, adottare le misure appropriate per determinare tale calendario nonché le modalità dell'eliminazione fissando i quantitativi annuali ai quali le autorità spagnole possono limitare le importazioni in questione, con un aumento progressivo di quest'ultime finalizzato alla loro liberalizzazione alla fine di un periodo di smantellamento che può terminare il 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le restrizioni nazionali applicate dal Regno di Spagna alle importazioni di prodotti che rientrano nei codici NC 2701 11, 2701 12 90 e 2701 19 originari dei paesi terzi saranno eliminate al più tardi il 31 dicembre 1997.

L'allegato alla presente decisione indica i quantitativi annuali ai quali il Regno di Spagna potrà limitare le importazioni dei prodotti ivi citati durante il periodo di cui sopra.

Articolo 2

Il Regno di Spagna imputa ai quantitativi fissati per il 1995 le licenze già rilasciate alla data di inizio di efficacia della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Essa ha efficacia dal giorno in cui viene notificata.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

ALLEGATO

Eliminazione delle restrizioni nazionali applicate all'importazione di determinati prodotti
CECA

Stato membro	Prodotto	Codice NC	1995 (tonnellate)	1996 (tonnellate)	1997 (tonnellate)	1998 (tonnellate)
Spagna	Antracite	2701 11	} 10 600 000	} 10 800 000	} 11 100 000	} Importazione ibera
	Altro carbon fossile bituminoso	2701 12 90				
	Altri carboni fossili	2701 19				

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(95/252/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o ad introdurre misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera protocollata alla Commissione il 22 marzo 1995, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga agli articoli 6, paragrafo 2 e 17 di detta direttiva;

considerando che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della stessa direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 20 aprile 1995 della domanda presentata dal Regno Unito;

considerando che la misura di deroga, che rientra nel quadro di una profonda modifica della legislazione in materia di deduzione dell'IVA sugli autoveicoli, è volta ad escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo il 50 % dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata a fini privati e a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati della vettura in questione;

considerando che l'obiettivo di tale restrizione del diritto a deduzione è di tassare in modo forfettario l'uso a fini privati delle vetture prese a noleggio o in leasing da soggetti passivi;

considerando che la misura che riduce gli obblighi amministrativi degli operatori, i quali non sono così obbligati a tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati, costituisce una semplificazione della riscossione dell'imposta a norma dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che l'autorizzazione chiesta dal Regno Unito può essere accordata solo in via temporanea, fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che stabiliranno le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma di detta direttiva, e non oltre il 31 dicembre 1997;

considerando che le misure previste di deroga non incidono negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal diritto a deduzione dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un'autovettura da turismo il 50 % del valore aggiunto che grava le spese di noleggio o di leasing nel caso in cui tale autovettura sia utilizzata a fini privati.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing.

Articolo 3

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che determinano le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma della direttiva 77/388/CEE, e non oltre il 31 dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 18).

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1995

relativo ad un aiuto concesso dal governo francese a Allied Signal Fibers Europe SA, Longwy, Meurthe-et-Moselle

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/253/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente ai suddetti articoli,

considerando quanto segue :

I

Con sentenza del 24 marzo 1993 (¹), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione con la quale la Commissione ha negato l'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE in relazione ad aiuti del valore complessivo di 160 000 000 di FF concessi, nel giugno del 1989, ad Allied Signal Fibers Europe SA, società controllata dall'Allied Signal Inc., per un nuovo impianto per la produzione di filo continuo di poliestere ad alta tenacità a Longwy, nel dipartimento di Meurthe-et-Moselle.

L'aiuto era stato erogato sotto forma di una prima sovvenzione di un importo di 160 000 000 di FF nell'ambito del regime di premi per il riassetto territoriale (« Prime d'aménagement du territoire »), cofinanziato dal Fondo europeo

di sviluppo regionale (FESR) ed autorizzato dalla Commissione nell'ottobre del 1984 (²). Nella sua decisione sul regime in oggetto, la Commissione ne ha dichiarato la compatibilità con il mercato comune per quanto riguarda l'erogazione di aiuti destinati a progetti industriali situati nel dipartimento della Meurthe-et-Moselle, secondo le modalità previste dal regime, ad un tasso massimo equivalente al 25 % dell'investimento. A seguito della costituzione, da parte dei governi francese, belga e lussemburghese, di una zona di sviluppo europeo (pôle européen de développement) che include la regione di Longwy, la Commissione ha autorizzato aiuti regionali a sostegno di progetti di investimento in tale zona per un'intensità massima del 30 % in equivalente sovvenzione netto (³).

In ottemperanza alla sentenza della Corte, la Commissione ha deciso, in data 30 giugno 1993, di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE in relazione all'aiuto suddetto e ad un ulteriore aiuto, pari ad un importo totale di 40 000 000 di FF, sotto forma di finanziamento per il risanamento ed il disinquinamento del sito, aiuto del quale la Commissione non era a conoscenza al momento della sua precedente decisione in seguito annullata.

Il governo francese è stato informato della decisione della Commissione di avviare detto procedimento con lettera del 29 luglio 1993. Gli altri Stati membri ed i terzi interessati sono stati informati mediante pubblicazione di tale lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (⁴).

II

Con lettera dell'8 ottobre 1993 e nel corso di riunioni con la Commissione svoltesi il 10 novembre 1993, il 4 e l'11

(¹) Causa C-313/90 (International Rayon & Synthetic Fibres Committee/Commissione), Raccolta 1993, pag. I-1125.

(²) GU n. L 11 del 12. 1. 1985, pag. 28.
(³) Decisione comunicata ai governi della Francia, del Belgio e del Lussemburgo con lettera SG(86)D/14423 del 1° dicembre 1986.

(⁴) GU n. C 215 del 10. 8. 1993, pag. 7.

febbraio 1994 ed il 12 marzo 1994, il governo francese ha presentato le osservazioni seguenti.

Esso ha comunicato che, dei 160 000 000 di FF complessivi di aiuti concessi all'Allied Signal Fibers Europe SA con decisione del 21 giugno 1989, 134 339 000 FF erano già stati versati alla società. Il governo francese ha anche

comunicato la sospensione di ogni altro versamento fino alla decisione finale della Commissione sull'aiuto.

Per quanto riguarda i prodotti oggetto dell'investimento, il governo francese e la società hanno sostenuto che, mentre per molti anni il materiale più utilizzato per rendere più resistenti i pneumatici è stato il filo di rayon, attualmente il filo di poliestere è nettamente preferito a tale scopo sia in Giappone che negli Stati Uniti.

Quota di mercato relativa al « cord » per pneumatici per automobili/autocarri leggeri ottenuto da fili ad alta tenacità

	USA	Giappone	Europa occidentale (%)
Poliestere	98	83	15
Rayon	2	3	75
Poliammide	0	14	10

Sebbene il rayon continui a rappresentare la quota principale nel mercato del « cord » dell'Europa occidentale, il poliestere, grazie alle sue caratteristiche tecniche — minore densità, maggiore resistenza alla tensione ed al calore — è riuscito a portare la sua quota di mercato dal 7 % (1986) al 14,3 % (1991). La disponibilità di filo di poliestere ad alta tenacità — prodotto oggetto dell'investimento che ha fruito dell'aiuto — sarebbe fondamentale per la futura competitività internazionale dei fabbricanti di pneumatici della Comunità.

Tipo di filo impiegato per il rinforzo dei pneumatici

	/migliaia di tonnellate (quota in %)		
	1986	1991	Variazione in %
Poliestere	5,9 (7)	12,3 (14)	+ 109
Rayon	50,2 (60)	46,4 (54)	- 8
Poliammide	27,1 (33)	26,7 (32)	- 2
Totale	83,2 (100)	85,4 (100)	+ 3

Nel medio termine si prevede un costante aumento della domanda di poliestere a scapito principalmente del rayon, la cui domanda già mostra segni di contrazione in linea con l'andamento internazionale, con conseguente riduzione della capacità produttiva di rayon dell'Europa occidentale e chiusura di numerosi impianti. I fornitori di « cord » di poliammide dell'Europa occidentale non verrebbero spazzati via dal mercato in quanto, sebbene i due fili abbiano proprietà simili, quello di poliammide è impiegato per i pneumatici degli automezzi pesanti mentre il filo dell'Allied Signal viene impiegato principalmente per i radiali di autoveicoli ed automezzi leggeri.

Il governo francese ha sostenuto che, mentre in Europa esiste una situazione di sovraccapacità produttiva per la maggior parte delle fibre sintetiche, l'entità delle importa-

zioni di filo di poliestere ad alta tenacità evidenzia una situazione di sottocapacità. Pertanto, considerati i cambiamenti previsti nella composizione e nel livello della domanda di filo di poliestere ad alta tenacità, la produzione del nuovo impianto si sostituirebbe — nel breve termine — alle importazioni comunitarie attuali e offrirebbe — nel lungo termine — una capacità produttiva in grado di consentire ai produttori di pneumatici comunitari di far fronte ad un inevitabile spostamento della domanda.

Il prodotto di Allied Signal è innovativo e tecnologicamente avanzato rispetto ad altri tipi di filo di poliestere ad alta tenacità. Il suo elevato modulo di elasticità e la bassa restringibilità gli conferiscono una stabilità dimensionale simile a quella del rayon, rendendolo particolarmente adatto per il rinforzo dei pneumatici. Una conversione

degli impianti che li renda atti alla produzione di filo di tenacità normale anziché di alta tenacità sarebbe costosa e tecnicamente difficile; inversamente, non sarebbe interessante per gli altri produttori di fibre sintetiche far fronte all'aumento della domanda convertendo gli impianti preesistenti alla produzione di filati ad alta tenacità.

Il governo francese ha sottolineato le implicazioni a livello regionale dell'investimento in questione e, in particolare modo, il ruolo chiave che l'investimento che ha fruito dell'aiuto ha avuto a Longwy, una delle due sole regioni francesi dove è stato consentito per gli aiuti un massimale superiore al 30%. Dal 1975, la concentrazione della siderurgia francese e la conseguente deindustrializzazione di Longwy ha ridotto la popolazione della cittadina del 20%, mentre, fra il 1982 ed il 1990, l'occupazione si è ridotta dell'11%. L'impianto di Allied Signal Fibers è senza alcun dubbio il più importante di Longwy: dà lavoro infatti a 280 addetti ed esercita un impatto positivo sulla situazione finanziaria locale, sull'ambiente, le infrastrutture e la formazione in un'area caratterizzata da elevata disoccupazione, difficoltà sociali, scarse infrastrutture ed inquinamento. Il costo totale dell'investimento oggetto dell'aiuto ha superato il miliardo di FF ed Allied Signal ha dovuto sostenere alti costi aggiuntivi di installazione dovuti, in particolare, alla carenza di manodopera qualificata, ad infrastrutture obsolete ed allo stato in cui si trovava il sito. Il processo produttivo impiegato da Allied Signal Fibers Europe SA è, inoltre, meno inquinante dell'analogo processo utilizzato per il rayon.

Considerando tutti questi fattori, il governo francese ha ritenuto che l'aiuto concesso all'impresa fosse compatibile con il mercato comune.

Il governo francese ha anche risposto a precise osservazioni della Commissione che ha rilevato come la società non abbia dovuto sostenere i costi del risanamento e della bonifica del sito dell'investimento oggetto dell'aiuto, stimato intorno ai 40 000 000 di FF.

All'inizio degli anni Ottanta, è stato avviato un programma concertato per la bonifica dei bacini carboniferi e delle aree siderurgiche di tutta la Lorena. Si è trattato di un intervento lungo e costoso che ha imposto la demolizione di edifici dismessi, l'eliminazione delle fondamenta delle strutture preesistenti, il risanamento di terreni altamente inquinati, interventi paesaggistici e l'installazione di negozi, servizi e infrastrutture di base. Il nuovo impianto di Allied Signal si trova nel nuovo parco industriale internazionale, costruito dove un tempo si trovavano le acciaierie di Longwy. Il risanamento iniziale del terreno contaminato nel parco industriale è stato effettuato dalle acciaierie responsabili dell'inquinamento. Il costo totale dell'intervento, pari a 297 Mio di FF è stato finanziato dal FESR, dalle autorità statali e locali. I lavori non sono stati realizzati per favorire un'impresa specifica quanto, piuttosto, per riportare il terreno a condizioni tali da poter essere nuovamente utilizzato da un'impresa. L'aiuto individuato dalla Commissione è rappresentato dal costo proporzionale sostenuto per il risanamento di quella parte del parco industriale che è diventata successivamente la sede del nuovo impianto dell'Allied Signal

Fibers Europe SA. I costi secondari associati alla costruzione dell'impianto sono stati sostenuti da Allied Signal. Il governo francese ha pertanto ritenuto che il finanziamento del risanamento e del disinquinamento del sito non si configurassero come aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Allied Signal ha reso note le sue osservazioni, che si aggiungono a quelle del governo francese, con lettere del 10, 13 e 14 settembre 1993, del 26 novembre 1993 e nel corso delle riunioni avute con la Commissione il 10 novembre 1993, il 4 e l'11 febbraio 1994 ed il 12 marzo 1994.

In base ai dati forniti da fabbricanti europei di pneumatici, Allied Signal prevede un costante aumento in Europa della produzione di pneumatici e del consumo di poliestere per pneumatici con un incremento, entro l'anno 2000, di 60 000 tonnellate per il complesso degli impieghi finali del filo di poliestere ad alta tenacità, di cui la metà circa sarebbe utilizzato per i pneumatici.

Al momento di decidere se installare il proprio impianto nella Comunità, la società era giunta alla conclusione che, senza nuova capacità produttiva nella Comunità, il previsto aumento della domanda sarebbe stato soddisfatto con un aumento delle importazioni dagli USA, dal Giappone o dalla Corea del Sud. Anche l'aumento della domanda di sostituzione per i pneumatici del tipo rinforzato con poliestere avrebbe stimolato ulteriori importazioni qualora i produttori di pneumatici della Comunità non fossero stati in grado di far fronte alla domanda. La società aveva pertanto deciso di installare un nuovo impianto in Europa. Secondo l'Allied Signal Fibers Europe SA, l'aiuto è stato l'elemento fondamentale che ha influito sulla decisione dell'impresa di stabilirsi a Longwy; essa ha inoltre fatto notare che, nel corso delle riunioni con la società il 27 luglio ed il 24 ottobre 1989, funzionari della Commissione avevano confermato l'opinione del governo francese secondo il quale l'aiuto era stato concesso in un aumento in cui, per la natura del prodotto di Allied Signal, esso non rientrava nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti al settore delle fibre sintetiche.

Secondo Allied Signal, la persistente preferenza dei produttori di pneumatici dell'Europa occidentale per il rayon per rinforzare i pneumatici per automobili ed autocarri leggeri sarebbe dovuta all'esistenza di un duopolio nelle forniture di « cord », in un mercato caratterizzato da forti barriere all'entrata e, in generale, da forniture insufficienti di filo di poliestere ad alta tenacità del tipo adatto e ad un prezzo competitivo; a ciò si aggiunge una forte sottocapacità produttiva per quanto riguarda i fili ad alta tenacità di tipo avanzato come quello prodotto da Allied Signal.

A sostegno delle sue previsioni, Allied Signal Fibers Europe SA ha citato uno studio⁽¹⁾ eseguito per conto di varie imprese secondo il quale, tenuto conto del nuovo

(1) « Tyre cord: Prospects in Europe and North America in the 1990's », Landell Mills Commodities Studies Ltd & Landell Mills Commodities Inc. (aprile 1992).

impianto dell'Allied Signal, la domanda di « cord » di poliestere in Europa occidentale sarebbe aumentata di oltre il 60 % entro il 1995.

Allied Signal ha affermato che, quantunque determinante nella decisione di installare e gestire l'impianto a Longwy piuttosto che in una delle altre sedi prese in considerazione dalla società, l'aiuto non le pareva sufficiente a compensare completamente gli svantaggi iniziali sotto il profilo dei costi, visto che i principali concorrenti dell'impresa erano già stabiliti in Europa ed erano pertanto in grado di ampliare le loro strutture a costi minori. Considerando esclusivamente i costi di produzione, Allied Signal avrebbe potuto far fronte in maniera molto meno onerosa al previsto aumento della domanda europea di « cord » in poliestere per pneumatici e per altri usi finali, ampliando le proprie attività negli USA, al momento completamente esaurite, ed aumentando le proprie esportazioni verso la Comunità.

I costi secondari sostenuti — per i quali non è stato concesso alcun aiuto — sono inoltre risultati più alti del previsto: le spese di assunzione e di addestramento del personale sono state più elevate della norma nel caso di nuovi impianti a causa della carenza di manodopera edile e tecnici qualificati, di difficoltà linguistiche e della necessità di formazione all'estero; la manodopera disponibile non era a conoscenza delle tecnologie moderne e solo col tempo avrebbe acquisito l'esperienza necessaria a far funzionare l'impianto, con conseguenti perdite in termini di rendimento e qualità nella fase iniziale; le spese per l'installazione dei servizi e la costruzione degli edifici si sono rivelate superiori alle previsioni a causa dell'irregolarità nella fornitura di energia elettrica. Inoltre, quantunque si fosse già proceduto ad un risanamento e disinquinamento, è stato necessario intervenire una seconda volta per risanare e preparare il sito.

Allied Signal è stata disposta ad affrontare l'ostacolo iniziale, in termini di costi, derivante dall'installazione e dall'esercizio dell'impianto a Longwy, in quanto è convinta che la previa crescita della domanda da parte dei fabbricanti europei di pneumatici giustificherà la presenza della società in Europa ed in quanto la superiore qualità tecnologica del suo prodotto dovrebbe garantire una quota soddisfacente di mercato.

Allied Signal ha comunicato che il nuovo impianto, caratterizzato da una capacità produttiva annuale di 19 000 tonnellate, ha cominciato a funzionare il 19 settembre 1993, con sei settimane d'anticipo sulla data prevista. La società prevede che, al raggiungimento della piena capacità produttiva, nel 1996, le vendite di « cord » rappresenteranno il 67 % della produzione, gli altri prodotti il 29 % e le esportazioni solo il 4 %. L'investimento consentirebbe inoltre ad Allied Signal di ridurre le proprie esportazioni di filato di poliestere ad alta tenacità in Europa, diminuendo l'attuale livello di circa 6 000 tonnellate l'anno.

Allied Signal ritiene che la nuova capacità potrà ridurre ma non eliminare la sottocapacità esistente e, se tali previsioni sono corrette, la società potrebbe tentare di ampliare il nuovo impianto. Se invece il mercato del « cord » dell'Europa occidentale non si sviluppasse come previsto, la società aumenterebbe le esportazioni verso gli USA e

l'Asia o indirizzerebbe la produzione dell'impianto verso uno degli altri numerosi mercati comunitari del filo di poliestere ad alta tenacità in espansione, per esempio quello dell'« airbag » o delle applicazioni industriali della gomma, settore in cui le sue esportazioni attuali di filo verso l'Europa raggiungevano le 2 800 tonnellate.

L'Allied signal sostiene che, essendo il suo un prodotto innovativo, l'autorizzazione concessa a favore dell'aiuto sarebbe stata in linea con le decisioni della Commissione in merito agli aiuti alla Filature du Hainaut⁽¹⁾ e alla Faserwerk Bottrop GmbH⁽²⁾, relative entrambe ad investimenti in nuova capacità produttiva per la fabbricazione di una fibra sintetica innovativa mediante un processo innovativo. L'Allied Signal sostiene che, al momento della concessione dell'aiuto da parte del governo francese, nessun produttore di fibre sintetiche della Comunità era in grado di fornire ai produttori di pneumatici Comunità fila di poliestere ad alta tenacità che potesse essere utilizzato per i pneumatici radiali di automobili ed autocarri leggeri.

Pertanto, visto che nessun produttore di fibre sintetiche della Comunità si sarebbe trovato in posizione svantaggiata a seguito dell'aiuto concesso ad Allied Signal Fibers Europe SA, la Commissione doveva autorizzare l'aiuto per gli stessi motivi che l'hanno indotta ad autorizzare l'aiuto alla Filature du Hainaut. La società ha anche rilevato che la Commissione ha autorizzato un aiuto per un analogo investimento in nuova capacità produttiva per la fabbricazione di un nuovo tipo di filo poliestere ad alta tenacità di generazione avanzata da parte della Hoechst Guben GmbH⁽³⁾.

Inoltre, Allied Signal Fibers Europa SA ha sottolineato i vantaggi ambientali del poliestere rispetto al rayon sia per la regione che per la forza lavoro del nuovo impianto. Le differenze fra i due processi produttivi risiedono principalmente nella minore quantità di emissioni inquinanti derivante dalla produzione del poliestere e nel fatto che i sottoprodotti tossici della produzione del rayon devono essere trattati e conservati in strutture di grandi dimensioni, mentre il processo informatizzato monofase dell'Allied Signal Fibers Europe SA comporta come sottoprodotto acqua facilmente depurabile mediante sistema biologico convenzionale. L'impiego di « cord » di poliestere consentirebbe inoltre notevoli risparmi ai produttori di pneumatici a livello di costo delle materie prime in quanto il materiale è meno costoso e ne occorre una minore quantità.

La società ha affermato che l'investimento, e quindi l'aiuto, non riguardava solamente la produzione di fibre. L'investimento, per il quale era previsto un costo complessivo di 1 093 000 000 di FF, si compone di tre elementi fondamentali:

- (1) Decisione comunicata alla Francia con lettera SG(88) D/9703, del 9 agosto 1988, ed agli altri Stati membri con lettera SG(89) D/439, del 3 gennaio 1989.
- (2) Decisione comunicata alla Germania con lettera SG(88) D/8126, del 5 luglio 1988, ed agli altri Stati membri con lettera SG(88) D/11325, del 4 ottobre 1988.
- (3) Decisione comunicata alla Germania con lettera SG(92) D/13324 in data 6 dicembre 1992.

Costo dell'investimento (in Mio di FF)	Impiego
392	Attrezzature e impiantistica per la produzione di fibre sintetiche
256	Apparecchiature ed impianti per la polimerizzazione, impianti chimici collegati per la produzione di materie prime per la fabbricazione di fibre e granuli di resina ad alta viscosità destinati principalmente ai produttori di bottiglie di plastica
445	Apparecchiature, strutture ed impianti collegati agli edifici, utenze, terreno ed infrastrutture per la produzione corrente e futura di fibre e altri prodotti nel sito

La società ha infine sostenuto che, visto che solo dal 1992 la polimerizzazione era stata compresa nel campo d'applicazione della disciplina, l'aiuto a favore dell'investimento in apparecchiature e tecnologie di polimerizzazione e impianti chimici affini doveva essere escluso dall'esame da parte della Commissione. La società metteva in dubbio, inoltre, il fatto che tale esame dovesse includere l'aiuto a favore degli investimenti in apparecchiature, strutture e tecnologia relativi agli edifici, alle utenze, al terreno ed alle infrastrutture.

Su richiesta della Commissione, con fax del 20 aprile 1994, il governo francese ha fornito ulteriori informazioni, inclusa una stima aggiornata del costo totale dell'investimento, una spiegazione sui criteri con cui si era calcolata

la parte del costo totale considerata ammissibile all'aiuto ed un prospetto dei costi beneficiari di misure di sostegno, distinguendo fra quelli collegati alla polimerizzazione ed alle attività chimiche affini e quelli relativi alla produzione di fibre sintetiche. In altre parole, le spese relative ad attività di sostegno (circa 445 Mio di FF), indicate a parte dall'impresa, sono state ripartite fra attività riguardanti la produzione di fibre e altre attività. Parte di tali spese non erano ammissibili all'aiuto.

Il governo francese ha reso noto che i costi ammissibili all'aiuto raggiungevano in tutto gli 842 000 000 di FF, cifra non molto lontana da quella preventiva di 840 00 000 di FF.

Costo dell'investimento	(in Mio)	Impiego
Sostenuti dall'aiuto	386	Impianti per la polimerizzazione e strutture chimiche affini per la produzione di materie prime per la fabbricazione di fibre e granuli di resina ad alta viscosità destinati principalmente ai produttori di bottiglie di plastica
	456	Produzione di fibre sintetiche
Non sostenuti da aiuto	207	
Totale	1 049	

Fra le spese del progetto non considerate ai fini dell'aiuto rientrano i costi del terreno ed i costi connessi, quali la sistemazione delle aree, la protezione antiincendio, strade e pavimentazione, illuminazione stradale, acqua, costo dell'edificio principale e dell'edificio amministrativo e spese connesse.

matici comunitari dovranno passare all'impiego di poliesteri per il rinforzo dei pneumatici. Allo stato attuale non è disponibile una quantità di « cord » di poliesteri sufficiente o a prezzi concorrenziali rispetto a quelli dei fornitori al di fuori della Comunità.

III

Presentando le loro osservazioni nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, due produttori di pneumatici si sono dichiarati favorevoli ad un'autorizzazione all'aiuto in quanto, per rimanere competitivi a livello internazionale e considerata la generale tendenza all'abbandono del « cord » in rayon, i produttori di pneu-

Il Regno Unito e l'« Apparel, Knitwear & Textiles Alliance » si sono invece opposti all'aiuto in quanto ritengono che esso darebbe ad Allied Signal Fibers Europe SA un ingiusto vantaggio competitivo in un momento in cui altri produttori di fibre sintetiche si stanno adeguando alle nuove condizioni di mercato senza fruire di aiuti o grazie ad aiuti autorizzati dalla Commissione in quanto compatibili con il mercato comune. Tenuto conto del continuo declino delle vendite di autoveicoli nuovi, con le loro

dotazioni originali, inclusi i pneumatici, la produzione proveniente dal nuovo impianto non farebbe che aggravare l'attuale sottoutilizzazione delle capacità produttive di pneumatici nella Comunità o troverebbe sbocco in altri mercati che impiegano filo di poliestere ad alta tenacità, dove non si è avuto alcun segnale di crescita e dove spazzerebbe quindi gli attuali fornitori. Anche l'« International Rayon & Synthetic Fibres Committee » ha accolto con favore l'avvio del procedimento ed ha espresso il proprio sostegno alla Commissione ed al suo tentativo di perseguire una politica coerente per il settore delle fibre sintetiche.

Le osservazioni presentate nell'ambito del procedimento sono state comunicate alla Francia.

IV

Il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 è stato avviato in relazione a due tipi di aiuto concessi ad Allied Signal Fibers Europe SA.

— In primo luogo, esso riguarda l'aiuto del valore di 160 000 000 di FF concesso nell'ambito del regime dei premi per il riassetto territoriale. La copertura parziale o totale da parte delle autorità pubbliche dei costi di un investimento realizzato in un sito specifico si configura come aiuto all'impresa in questione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, è irrilevante sapere se in qualunque altro sito i costi sarebbero stati inferiori, come è irrilevante l'argomentazione secondo il quale l'aiuto equivale solo alla differenza fra il costo dell'investimento realizzato in un sito piuttosto che in un altro. Tale principio è conforme alla prassi ormai consolidata perseguita dalla Commissione in merito agli aiuti a

favore di società che accettano di sostenere oneri maggiori investendo in regioni meno favorite o che fanno fronte a costi di investimento supplementari per adattare le strutture esistenti per motivi di natura ambientale. Pertanto, l'aiuto di 160 000 000 di FF a favore della Allied Signal Fibers Europe SA si configura come aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE in quanto ha consentito alla società di realizzare l'investimento senza doverne sostenere il costo completo.

In secondo luogo, il procedimento riguarda l'aiuto implicito nel finanziamento del risanamento e del disinquinamento del sito, stimato intorno ai 40 000 000 di FF. In base alle informazioni fornite dal governo francese, è chiaro che il risanamento del parco industriale che ha fruito di contributi pubblici è stato deciso prima della vendita del lotto di terreno alla « Allied Signal » e sarebbe stato necessario in ogni caso, indipendentemente dalle attività e dall'identità del nuovo utente. Inoltre la « Allied Signal » ha pagato 50 FF al metro quadrato, che è il prezzo al quale sono stati venduti tutti gli altri lotti di terreno ed equivale al valore di mercato di terreni industriali non inquinati. Non si può pertanto affermare che tale finanziamento abbia avvantaggiato la Allied Signal Fibers Europe SA ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE o dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE: esso non si configura pertanto come aiuto.

La valutazione riguarda pertanto solo compatibilità con il mercato comune dell'aiuto erogato all'Allied Signal Fibers Europe SA nell'ambito del regime di premi per il riassetto territoriale.

Il filo di poliestere ad alta tenacità è oggetto di un volume significativo di scambi fra gli Stati membri e nell'ambito del SEE e, pertanto, esiste una forte concorrenza fra i produttori europei e fra i vari prodotti.

Scambi internazionali in filo di poliestere ad alta tenacità

(migliaia di tonnellate)

	1988	1989	1990	1991	1992
Scambi intra SEE	51	56	63	56	63
Scambi extra SEE					
Importazioni	28	29	30	30	32
Esportazioni	1	1	1	1	1
Saldo	(27)	(28)	(29)	(29)	(31)

Nonostante la presenza di importazioni — provenienti principalmente dagli USA, dalla Svizzera, dal Giappone, dal Sudafrica, dal Messico, dal Canada e dalla Corea del Sud — il grado di utilizzazione delle capacità produttive di filo di poliestere ad alta tenacità era, nel 1989, ben lontano dal 100 % e da allora è peggiorato, in parte in seguito all'unificazione della Germania.

Capacità produttiva e produzione di filato di poliestere ad alta tenacità

(migliaia di tonnellate)

	1988	1989	1990	1991	1992
Produzione	89	92	94	84	91
Capacità	102	104	109	114	122
Grado di utilizzazione della capacità (%)	87	88	86	74	75

Questi dati non tengono in considerazione la nuova capacità apportata dall'investimento oggetto dell'aiuto che — a prescindere da eventuali altri cambiamenti — ridurrà l'utilizzazione della capacità a circa il 65 % e farà scendere i prezzi a scapito di altri produttori di fibre sintetiche: non solo di quelli di filo di poliestere ad alta tenacità, ma anche quelli di fili tanto poliammidici che di rayon ad alta tenacità, con i quali il prodotto della Allied Signal si troverà a competere nel mercato dei pneumatici ed in altri mercati quali quello degli «airbag», dei filati cucirini, dei nastri trasportatori, dei tessuti a strati, dei tendoni e altre strutture di copertura, delle cinghie di trasmissione, delle cinture, dei tubi flessibili, dei cordami e dei materiali per la vela.

L'aiuto in questione, pertanto, favorendo l'Allied Signal Fibers Europe SA ed indipendentemente dalla correttezza delle previsioni di crescita presentate dalla società circa la produzione di pneumatici e la domanda di «cord» di poliestere e di altri prodotti contenenti fili ad alta tenacità, ha rafforzato la posizione della società nei confronti degli altri produttori, che devono adattarsi alle mutate condizioni senza poter fruire di aiuti o grazie ad aiuti autorizzati in quanto compatibili con il mercato comune. L'aiuto falsa pertanto la concorrenza ed incide sugli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

V

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce il principio generale — fatte salve le deroghe contemplate dal trattato stesso — secondo il quale sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Nei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 92 sono descritti i casi in cui tali aiuti sono o possono essere autorizzati.

L'articolo 92, paragrafo 2 precisa alcuni tipi di aiuto compatibili con il mercato comune. Considerato il carattere, l'ubicazione e lo scopo dell'aiuto in questione, non è applicabile nessuna di tali deroghe.

L'articolo 92, paragrafo 3 contempla gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Tale compatibilità deve essere valutata a livello comunitario e non di un solo Stato membro. Per garantire il corretto funzionamento del mercato comune e tenendo conto dei principi di cui all'articolo 3, lettera g) del trattato CE, le deroghe all'articolo 92, paragrafo 1, previste dal paragrafo 3 del medesimo, devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di singoli aiuti.

In particolare, tali deroghe possono applicarsi solo nei casi in cui la Commissione ritenga che il libero gioco delle forze di mercato non sarebbe da solo sufficiente ad indurre il potenziale beneficiario dell'aiuto ad intraprendere iniziative che gli consentano di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalle stesse norme derogatorie.

Applicare le deroghe a casi che non contribuiscano al raggiungimento di uno di tali obiettivi o in cui l'aiuto non sia necessario a tal fine, significherebbe dare un ingiusto vantaggio a talune industrie o imprese degli Stati membri, rafforzando la loro posizione finanziaria, incidendo quindi sugli scambi fra gli Stati membri e falsando la concorrenza.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni. Considerato che il tenore di vita di Longwy non è anormalmente basso né vi si riscontra la presenza di una grave forma di sottoccupazione, tale deroga non è applicabile nella fattispecie.

La deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento all'economia di uno Stato membro. Essa non può evidentemente applicarsi all'aiuto in questione.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) si riferisce agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

L'investimento oggetto dell'aiuto ha agevolato lo sviluppo di Longwy creando 280 posti di lavoro in un'area che ha subito notevoli perdite occupazionali con il declino della siderurgia e che viene classificata come regione ammissibile agli aiuti regionali in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) e che rientra fra le regioni ammesse al sostegno dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo 2. Gli effetti settoriali di aiuti regionali all'industria delle fibre sintetiche devono peraltro essere sottoposti ad esame da parte della Commissione persino nel caso delle regioni più sottosviluppate della Comunità — fra le quali non rientra Longwy — e l'aiuto deve pertanto essere valutato alla luce dell'interesse comunitario. Dal 1977 le condizioni per l'erogazione di aiuti al settore delle fibre sintetiche sono regolamentate da una disciplina comunitaria i cui termini e relativo campo di applicazione sono oggetto di revisioni periodiche, di cui la più recente risale al 1992⁽¹⁾.

Nel caso in oggetto, la Commissione ha dovuto riconsiderare ex novo una decisione presa nel 1990 riguardante un aiuto erogato il 21 giugno 1989. Di conseguenza, come nel caso della precedente decisione annullata, l'aiuto deve essere valutato alla luce della disciplina del 1987-1989 in vigore a quella data⁽²⁾.

L'Allied Signal Fibers Europe SA ritiene che non tutto l'aiuto concesso a sostegno dell'investimento nell'ambito del regime di premi per il riassetto territoriale debba rientrare nella valutazione della Commissione.

La Commissione concorda sul fatto che è solo dall'introduzione dell'attuale disciplina, nel dicembre del 1992, che la polimerizzazione rientra nell'ambito di applicazione della disciplina stessa. Inoltre le attività chimiche collegate per la produzione di granuli di resina ad alta viscosità rientranti nell'investimento e per le quali l'impresa ha ricevuto aiuti non rientrano in nessuna versione della disciplina comunitaria degli aiuti al settore delle fibre sintetiche. La polimerizzazione e le attività chimiche connesse non rientrano quindi nella disciplina del 1987-1989 e l'aiuto concesso alla società a sostegno delle attrezzature, delle strutture e della tecnologia relative a tali attività può essere escluso dalla valutazione della Commissione. L'aiuto in oggetto è pertanto compatibile con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) nella misura in cui è stato erogato in conformità alle disposizioni del regime di aiuti regionali autorizzato ed è, di conseguenza, compatibile anche con le disposizioni dell'accordo SEE. Conformemente a quanto previsto nell'autorizzazione concessa dalla Commissione agli aiuti per investimenti nel « pôle européen de développement », che consente aiuti fino al 30 % dell'equivalente sovvenzione dell'investimento ammissibile, tali attività possono

beneficiare di aiuti per un importo complessivo di 133 718 000 FF. Questa cifra è stata calcolata moltiplicando per 30 % l'investimento ammissibile non legato alle fibre sintetiche, pari a 386 Mio di FF, e dividendolo per il fattore 0,866, applicato per convertire un aiuto netto in un aiuto lordo.

La Commissione deve pertanto solo stabilire se l'aiuto concesso alla società a sostegno della produzione di fibre sintetiche sia conforme alla disciplina del 1987-1989 e sia compatibile con il mercato comune.

Nella lettera del 7 luglio 1987, che prorogava il sistema di controllo degli aiuti per un ulteriore periodo di due anni, fino al 19 luglio 1989, la Commissione informava gli Stati membri che avrebbe continuato ad esprimere parere negativo a priori nei riguardi degli aiuti proposti, sia di carattere settoriale, regionale o generale, che comportassero un aumento della capacità produttiva netta delle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (fibre e filati acrilici, poliestere, polipropilenici e poliammidici e testurizzazione di tali filati). Ricordava inoltre agli Stati membri che avrebbe continuato a considerare favorevolmente solo le proposte relative alla concessione di aiuti miranti a risolvere gravi problemi sociali o regionali grazie ad un'accelerazione o facilitazione del processo di conversione dalle fibre sintetiche ad altre attività o a favore di iniziative di ristrutturazione che comportassero una riduzione di capacità. L'aiuto in questione non ha né accelerato né avviato un processo di conversione dalla produzione di fibre sintetiche verso altre attività o di ristrutturazione con conseguente riduzione della capacità. Ha invece aumentato la capacità produttiva di filo di poliestere ad alta tenacità, ha ridotto i costi sostenuti dalla Allied Signal Fibers Europe SA ed ha indebolito la posizione di altri produttori. Pertanto l'aiuto non soddisfa i requisiti della disciplina.

L'Allied Signal Fibers Europe SA si è rifatta alle decisioni con cui la Commissione ha autorizzato gli aiuti alla Filature du Hainaut e alla Faserwerk Bottrop GmbH, entrambe basate sulla disciplina del 1987-1989, ritenendole rilevanti ai fini della valutazione della Commissione dell'aiuto in questione. La società ha anche sottolineato l'aiuto concesso alla Hoecht Guben GmbH a sostegno della produzione di filo di poliestere ad alta tenacità. Per quanto riguarda i casi in oggetto, la Commissione può limitarsi e richiamare quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza del 24 marzo 1993, e cioè che una disciplina di portata generale non può venire modificata da decisioni della Commissione su casi specifici.

La disciplina del 1987-1989, come d'altronde tutte le altre versioni, non autorizza deroghe, per aiuti concessi a sostegno della produzione di fibre rientranti nella disciplina stessa, che siano giustificate semplicemente dal fatto che si prevede che la domanda futura superi l'offerta corrente. Non occorre quindi che la Commissione si

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 30. 12. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 183 dell'11. 7. 1987, pag. 4.

pronunzi in merito all'esattezza delle previsioni della Allied Signal Fibers Europe SA circa l'entità e i tempi dell'aumento della domanda di filato di poliestere ad alta tenacità per il rinforzo dei pneumatici da parte dei produttori europei, né cerchi di valutare fino a che punto un tale cambiamento nella domanda possa verificarsi solo ed esclusivamente a seguito dell'arrivo sul mercato delle maggiori capacità del nuovo impianto di Longwy. Va tuttavia sottolineato, come indicato nella relazione del consulente menzionata dall'Allied Signal, che un miglioramento delle proprietà del rayon, soprattutto in termini di tenacità, potrebbe consentire di far fronte alla sfida proveniente dalla nuova generazione di fibre sintetiche.

La Commissione non è ugualmente tenuta a considerare il parere della società sui motivi per i quali i produttori europei di pneumatici continuano a preferire il rayon al poliestere se non per notare che, come emerge chiaramente dallo studio del consulente menzionato dalla Allied Signal Fibers Europe SA, la scelta del materiale di rinforzo dei pneumatici dipende sempre dalle prestazioni richieste ai pneumatici stessi che, per ragioni storiche e di altro tipo, sono diverse negli USA ed in Europa occidentale. Le condizioni di guida in Europa sono, ad esempio, diverse a causa di limiti di velocità più elevati e della maggiore tortuosità delle strade che impongono pneumatici con rinforzo a modulo elevato per una guida sicura alle alte velocità; i produttori di autoveicoli europei non apprezzano la presenza di scanalature sulla parete laterale che può crearsi con il rinforzo di poliestere.

Infine, non è rilevante ai fini della valutazione del caso in oggetto stabilire se il prodotto ed il processo produttivo dell'Allied Signal Fibers Europe SA siano più rispettosi dell'ambiente dei prodotti e dei processi produttivi concorrenti, in quanto è evidente che non sono state le proprietà ecologiche del prodotto e dei processi produttivi dell'Allied Signal a determinare la disponibilità o l'entità dell'aiuto regionale erogato alla società.

L'aiuto favorisce l'Allied Signal Fibers Europe SA in quanto la posizione di quest'ultima sul mercato non è più determinata dalla sua efficienza, capacità e forza; l'aiuto inoltre aumenta al tempo stesso le difficoltà di altri produttori e di fibre sintetiche che tentano di adattarsi ai cambiamenti senza aiuti o grazie ad aiuti autorizzati in quanto compatibili con il mercato comune; non è pertanto possibile concludere che tale aiuto a favore della produzione di fibre sintetiche abbia favorito lo sviluppo in maniera sufficiente a controbilanciare, dal punto di vista comunitario, la distorsione degli scambi da esso creata.

Se da un lato, pertanto, l'aiuto in questione ha agevolato lo sviluppo di una regione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), dall'altro ha anche alterato le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, cosicché non sono soddisfatte le condizioni che devono

essere rispettate per poter applicare la deroga di cui alla medesima disposizione.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) si riferisce agli aiuti destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio e non vale, evidentemente, per il caso in questione.

In considerazione di quanto precede, l'aiuto a sostegno della produzione di fibre sintetiche è illegale, in quanto la Francia non ha rispettato gli obblighi ad essa derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE; esso è inoltre incompatibile con il mercato comune poiché mancano i presupposti di applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92 del trattato. Di conseguenza l'aiuto è altresì incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di un importo complessivo di 133 718 000 FF, concesso all'Allied Signal Fibers Europe SA dalla Francia nell'ambito del regime dei premi per il riassetto territoriale, a sostegno delle attività di polimerizzazione e chimiche affini nel nuovo impianto di Longwy, nel dipartimento di Meurthe-et-Moselle, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e, pertanto, è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 2

La parte restante dell'aiuto, di un importo totale di 26 282 000 FF, concesso all'Allied Signal Fibers Europe SA dalla Francia nell'ambito del regime dei premi per il riassetto territoriale, a sostegno della produzione di fibre sintetiche presso il nuovo impianto di Longwy, nel dipartimento di Meurthe-et-Moselle, è illegale ed incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e, pertanto, è incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 3

La Francia è tenuta a recuperare dall'Allied Signal Fibers Europe SA la somma di 621 000 FF, equivalente alla differenza fra il valore dell'aiuto di cui all'articolo 2 e l'importo dell'aiuto già versato alla società; a tale importo vanno aggiunti gli interessi maturati a partire dalla data del pagamento dell'aiuto calcolati in base al tasso di attualizzazione in vigore, a quella data, per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto delle varie forme di aiuto nella Repubblica francese.

Articolo 4

La Francia si astiene dal versare all'Allied Signal Fibers Europe SA l'importo di 25 661 000 FF, equivalenti al saldo dell'aiuto totale concesso dalla Francia nell'ambito del regime di premi per il riassetto territoriale a sostegno del nuovo impianto di Longwy, Meurthe-et-Moselle, e non ancora versato alla società.

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione le misure prese per conformarsi alla presente decisione entro due mesi dalla data di notificazione della stessa.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 3 aprile 1993)

A pagina 3, classe 11.10

anziché: « 1110 x »,

leggi: « 1110 ».

A pagina 5, classe 15.98

anziché: « 1554 x »,

leggi: « 1554 ».

A pagina 8, classe 24.51

anziché: « Fabbricazione di saponi e detersivi... »,

leggi: « Fabbricazione di saponi, detersivi e detersivi... ».

A pagina 8, gruppo 24.7

anziché: « Fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali »,

leggi: « Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali ».

A pagina 8, classe 24.70

anziché: « Fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali »,

leggi: « Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali ».

A pagina 10, gruppo 27.1

anziché: «... e di ferroleghie (CECA) »,

leggi: «... e di ferroleghie (CECA) (*) ».

A pagina 10, classe 27.10

anziché: «... e di ferroleghie (CECA) »,

leggi: «... e di ferroleghie (CECA) (*) ».

A pagina 10, gruppo 27.3

anziché: «... produzione di ferroleghie non CECA »,

leggi: «... produzione di ferroleghie non CECA (*) ».

A pagina 10, classe 27.35

anziché: «... produzione di ferroleghie non CECA »,

leggi: «... produzione di ferroleghie non CECA (*) ».

A pagina 11, classe 29.14

anziché: «... ingranaggi ed organi di trasmissione »,

leggi: «... ingranaggi e organi di trasmissione ».

A pagina 13, gruppo 35.4

anziché: « Fabbricazione di motocicli e di biciclette »,

leggi: « Fabbricazione di motocicli e biciclette ».

A pagina 16, classe 51.14

anziché: «... (comprese macchine agricole e macchine per ufficio) »,

leggi: «... (comprese macchine agricole e macchine per ufficio) ».

A pagina 17, classe 51.66

anziché: «... accessori ed utensili... »,

leggi: «... accessori e utensili... ».

A pagina 18, classe 55.22

anziché: «... attrezzate per roulottes »,

leggi: «... attrezzate per roulotte ».

(*) Comunità europea del carbone e dell'acciaio

A pagina 18, classe 61.10

anziché: « 6110 x »,

leggi: « 6110 ».

A pagina 19, divisione 65

anziché: « ... MONETARIA E FINANZIARIA ... »,

leggi: « ... MONETARIA E FINANZIARIA ... ».

A pagina 22, classe 75.11

anziché: « Attività generali della pubblica amministrazione »,

leggi: « Attività generali della Pubblica Amministrazione ».

A pagina 22, classe 75.12

anziché: « Attività della pubblica amministrazione ... »,

leggi: « Attività della Pubblica Amministrazione ... ».

A pagina 22, classe 75.13

anziché: « Attività della pubblica amministrazione ... »,

leggi: « Attività della Pubblica Amministrazione ... ».

A pagina 22, classe 75.14

anziché: « ... di supporto alla pubblica amministrazione ... »,

leggi: « ... di supporto alla Pubblica Amministrazione ... ».

A pagina 22, gruppo 75.2

anziché: « Servizi della pubblica amministrazione ... »,

leggi: « Servizi della Pubblica Amministrazione ... ».

A pagina 22, classe 75.24

anziché: « Sicurezza nazionale ed ordine pubblico »,

leggi: « Sicurezza nazionale e ordine pubblico ».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1659/95 della Commissione, del 6 luglio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 7 luglio 1995)

A pagina 66, allegato, colonna « Ammontare delle restituzioni (**) » riga corrispondente al « Codice prodotto » 0402 21 91 100 :

anziché: « 103,21 »,

leggi: « 103,97 ».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1666/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 158 dell'8 luglio 1995)

A pagina 25, nell'allegato, alla terza colonna « Tasso delle restituzioni », in corrispondenza del codice NC « ex 0402 21 19 » :

anziché: « 54,41 »,

leggi: « 55,41 ».
